

REP. N. 119433 ----- RACC. N. 28489 --

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **DEGLI AZIONISTI DELLA** -----

----- **"Autostrada Torino-Milano società per azioni"** -----

----- **soggetta all'attività di direzione e coordinamento** -----

----- **di ARGO FINANZIARIA S.p.A.** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilatredecim.

Il giorno sedici del mese di gennaio

----- (16/01/2013) -----

alle ore undici e minuti trentuno.

In Torino, in una sala posta al piano seminterrato dello stabile sito in corso Regina Margherita n. 165.

Io Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questi giorno, luogo ed ora, elevandone verbale, all'assemblea degli azionisti della società **"Autostrada Torino-Milano società per azioni"** siglabile "ASTM", convocata in unica convocazione in questi giorno e luogo per le ore undici con avviso pubblicato, in conformità alla normativa vigente, in data 14 (quattordici) dicembre 2012 (duemiladodici) sul sito internet della società www.autostradatomi.it e presso la Borsa Italiana S.p.A., nonché, in data 15 (quindici) dicembre 2012 (duemiladodici) sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", per discutere e deliberare sul seguente

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni ricevute. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

2. Proposta di modificazione dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto), nonché, per adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, degli articoli 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34, con conseguente introduzione di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi, avanti me notaio

----- **E' PRESENTE IL SIGNOR** -----

- GROS-PIETRO Gian Maria, nato a Torino (TO) il 4 febbraio 1942, domiciliato, per la carica, in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

----- **"Autostrada Torino-Milano società per azioni"** siglabile "ASTM S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ARGO FINANZIARIA S.p.A., con sede in Torino (TO), corso Regina Margherita n. 165, capitale sociale di euro 44.000.000,00 (quarantaquattromilioni) interamente versato, suddiviso in numero 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 00488270018. -----

Il comparente, a norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, mantiene la presidenza dell'assemblea anche in sede straordinaria, ed invita, con il con-

Registrato a Torino
1° Ufficio delle Entrate
il 23/01/2013
al n.1591.....

senso dell'assemblea, me notaio a redigerne il verbale. -----

Il Presidente innanzitutto richiama tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori in sede ordinaria e qui riprodotte: -----

- la società detiene attualmente in portafoglio numero 3.344.226 (tremilionitrecentoquarantaquattromiladuecentoventisei) azioni proprie, corrispondenti al 3,8% (trevirgolaotto per cento) del capitale sociale e che la controllata "ATIVA S.p.A." possiede numero 21.500 (ventunmilacinquecento) azioni della società, pari allo 0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) del capitale sociale, per le quali è sospeso il diritto di voto; -----

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente professor Gian Maria GROS-PIETRO, il geometra Marcello GAVIO, Vice Presidente, il dottor Alberto SACCHI, Amministratore Delegato, il ragioniere Enrico ARONA, il dottor Luigi BOMARSI, l'architetto Alfredo CAMMARÀ, il dottor Sergio DUCA, il dottor Cesare FERRERO, il dottor Alvaro SPIZZICA e il dottor Stefano VIVIANO, mentre hanno giustificato la propria assenza la dottoressa Daniela GAVIO, Vice Presidente, il dottor Nanni FABRIS, il dottor Luigi Piergiuseppe ROTH, l'ingegner Agostino SPOGLIANTI e il dottor Giuseppe GAROFANO; -----

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi professor Lionello JONA CELESIA e dottor Ernesto RAMOJNO, mentre ha giustificato la propria assenza il prof. Marco FAZZINI, Presidente; -----

- che è presente il Direttore Generale della società dottor Graziano Settime. - Il Presidente prosegue con i lavori dando atto che: -----

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi e comunicativi previsti dalla vigente normativa; -----

- in seguito alle suddette comunicazioni non sono stati inviati alla società rilievi da parte della Consob; -----

- la documentazione prevista dalla normativa vigente è stata depositata presso la sede legale della società e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché in Consob ed è altresì stata pubblicata sul sito internet della Società: www.autostradatomis.it; -----

- a tutti gli intervenuti all'assemblea è stata consegnata, all'ingresso della sala, la documentazione relativa all'odierna adunanza; -----


- agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 44.000.000,00 (quarantaquattromilioni) ed è rappresentato da numero 88.000.000 (ottantottomilioni) di azioni ordinarie prive di valore nominale, di cui numero 3.365.726 (tremilionitrecentosessantacinquemilasettecentoventisei) azioni proprie del gruppo ASTM; -----

- il numero degli azionisti risultante dal Libro Soci alla data odierna è pari a 7.109 (settemilacentonove); -----

- è stata effettuata la verifica delle deleghe per la rappresentanza in assemblea ed esse risultano regolari ai sensi delle vigenti disposizioni; è stata inoltre effettuata la verifica dell'identità degli intervenuti e della loro legittimazione a partecipare ai lavori assembleari; -----

- ai sensi delle vigenti disposizioni, il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione è stato inserito sul sito internet della società il modulo di delega per l'intervento in assemblea; -----

- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del



giorno, ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo numero 58/1998; ---
- non sono intervenute domande prima dell'assemblea, ai sensi dell'art 127
ter del Decreto Legislativo numero 58/1998; -----
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura supe-
riore al 2% (due per cento) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da
azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate
dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e da
altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: -----
1. GRUPPO AURELIA: numero 46.749.556 (quarantaseimilionisetecen-
toquarantanovemilacinquecentocinquantasei) azioni pari al 53,12% (cinquan-
tatrevirgoladodici per cento); -----
* Aurelia S.r.l.: numero 473.996 (quattrocentosettantatremilanovecentono-
vantasei) azioni pari allo 0,539% (zerovirgolacinquecentotrentanove per cen-
to); -----
* Argo Finanziaria S.p.A.: numero 46.275.560 (quarantaseimilioniduecen-
tosettantacinquemilacinquecentosessanta) azioni pari al 52,586% (cinquanta-
duevirgolacinquecentoottantasei per cento); -----
2. GRUPPO ASTM: numero 3.365.726 (tremilionitrecentosessantacinquemi-
lasettecentoventisei) azioni pari al 3,824% (trevirgolaottocentoventiquattro
per cento); -----
* Astm S.p.A.: numero 3.344.226 (tremilionitrecentoquarantaquattromila-
duecentoventisei) azioni proprie pari al 3,8% (trevirgolaotto per cento) (per
le quali è sospeso il diritto di voto); -----
* Ativa S.p.A.: numero 21.500 (ventunmilacinquecento) azioni pari allo
0,024% (zero virgola zeroventiquattro per cento) (per le quali è sospeso il di-
ritto di voto); -----
3. LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC: numero 8.783.133 (ottomilio-
nisettecentoottantatremilacentotrentatre) azioni pari al 9,981% (nove virgola
novecentoottantuno per cento); -----
4. GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI: numero 4.372.588 (quattromi-
lionitrecentosettantaduemilacinquecentoottantotto) azioni pari al 4,969%
(quattro virgola novecentosessantanove per cento); -----
* direttamente Assicurazioni Generali S.p.A. per numero 2.529.238 (duemi-
lionicinquecentoventinovemiladuecentotrentotto) azioni pari al 2,874% (due
virgola ottocentosettantaquattro per cento); -----
* indirettamente numero 1.746.345 (unmilionesettecentoquarantaseimilatre-
centoquarantacinque) azioni pari all'1,984% (unovirgolanovecentoottanta-
quattro per cento) tramite Alleanza Toro S.p.A.; -----
* indirettamente numero 80.000 (ottantamila) azioni pari allo 0,091% (zero
virgola zeronovantuno per cento) tramite INA Assitalia S.p.A.; -----
* indirettamente numero 10.000 (diecimila) azioni pari allo 0,011% (zero
virgola zeroundici per cento) tramite Genertel S.p.A.; -----
* indirettamente numero 7.005 (settemilacinque) azioni pari allo 0,008% (ze-
ro virgola zerozerootto per cento) tramite Genertellife S.p.A.; -----
- è fatto invito ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza
di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa; -----
- come consentito dall'articolo 2 del "Regolamento dell'Assemblea", sono
presenti alcuni dirigenti e dipendenti della società e di società del Gruppo ad-
detti ai lavori assembleari; -----



- è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione; -----

- è fatto invito a coloro che intendessero abbandonare l'aula prima della fine della presente Assemblea, di comunicarlo alla Segreteria riconsegnando la propria scheda di votazione; -----

- le risposte alle domande formulate durante l'assemblea saranno date dopo la conclusione di tutti gli interventi sul punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea. -----

Il Presidente comunica che sono presenti o rappresentati per delega numero 185 (centoottantacinque) azionisti titolari di numero 67.508.125 (sessantasettemilionicinquecentottomilacentoventicinque) azioni ordinarie pari a circa il 76,713778% (settantaseivirgolasettecentotredicimilasettecentosettantotto per cento) delle complessive numero 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni degli intermediari abilitati attestanti la predetta legittimazione, -----

di cui numero 275.554 (duecentosettantacinquemilacinquecentocinquantaquattro) in proprio e numero 67.232.571 (sessantasettemilioni duecentotrentaduemilacinquecentosettantuno) per delega. -----

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea legalmente e validamente costituita in unica convocazione per la parte straordinaria ed atta a deliberare sull'ordine del giorno relativo. -----

Proseguendo nell'esposizione, fa presente che, anche in relazione alle richieste contenute nelle delibere Consob relative all'informativa da fornire in occasione delle assemblee degli azionisti, verrà allegato al verbale l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea (allegato "A"), in proprio o per delega, con le indicazioni prescritte, nonché per ogni singola votazione l'eventuale elenco degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o che hanno richiesto di allontanarsi, indicando il relativo numero di azioni. -----

Il Presidente fa presente che la votazione avverrà mediante alzata di mano e passa alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria. -----

2. Proposta di modificazione dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto), nonché, per adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, degli articoli 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34, con conseguente introduzione di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente comunica che sull'argomento in esame è stata predisposta una relazione illustrativa la quale - nel rispetto dei prescritti termini - è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale, presso la Borsa Italiana S.p.A., pubblicata sul sito internet della società, distribuita in copia agli odierni partecipanti, e che sarà allegata al presente verbale (allegato "B"). Propone, pertanto, con il consenso degli intervenuti, di ometterne la lettura. - Il Presidente desidera, comunque, fornire una sintesi dei dati salienti della stessa, intervento che qui di seguito si trascrive: -----

"Signori Azionisti, -----
Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra


approvazione la proposta di adeguamento degli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34 e di inserimento di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale. ---
Con riferimento agli articoli 1 (Denominazione) e 3 (Oggetto) dello Statuto Sociale, si evidenzia che sia l'attuale enunciazione statutaria dell'oggetto sociale che la denominazione della Società contengono un espresso riferimento alla tratta autostradale Torino-Milano. Tale riferimento riflette l'origine storica della Società, costituitasi nel 1928 appunto allo scopo e con il fine di costruire e gestire la suddetta tratta, nonché suoi eventuali prolungamenti e diramazioni. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, l'area di operatività della Società si è estesa alla costruzione e all'esercizio di ulteriori tratte autostradali. La Vostra Società, infatti, riveste oggi un ruolo di leadership del settore autostradale nell'ambito del quadrante nord-occidentale del Paese. In particolare, il Gruppo ASTM gestisce attualmente circa 1.300 chilometri di tratte autostradali assentite in concessione, di cui solo 130 chilometri risultano imputabili alla tratta "A4-Torino Milano". Anche il contributo della predetta tratta alla redditività del Gruppo si è andato nel tempo gradualmente (e inevitabilmente) riducendo in corrispondenza del progressivo dilatarsi dell'attività sociale alla gestione di altri segmenti della rete autostradale nazionale. In questa prospettiva, una caratterizzazione sul mercato della Vostra Società attraverso il riferimento alla sola tratta Torino-Milano non appare più giustificato. -----

Si propone pertanto di espungere dalla descrizione statutaria dell'oggetto sociale la menzione esplicita di tale tratta: così riassumendo, quindi, l'attività principale della Società (che ovviamente continuerà a ricomprendere la gestione della tratta Torino-Milano) nel più generale riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 3 dello Statuto sociale alla "costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore". Conseguentemente, si propone di modificare la denominazione sociale, elidendo anche in essa il riferimento alla indicazione "Autostrada Torino-Milano" e conservando la sola espressione "ASTM S.p.A.", la quale, in questo modo, cessa di essere una semplice sigla per diventare in via esclusiva il nome della Società. -----

Va da sé, infine, che gli emendamenti proposti non determinano l'insorgenza del diritto di recesso in favore di coloro che non concorreranno all'assunzione della relativa deliberazione, poiché non immutano in alcun modo l'attività esercitata dalla Società né incidono, quindi, sul profilo di rischio dell'investimento in essa effettuato dai Soci. -----

Come illustrato nell'ambito della Relazione, le rimanenti modifiche statutarie rispondono a finalità di adeguamento alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. -----
Precisamente, la nuova formulazione degli articoli 16, 26, 27 e l'inserimento di un nuovo articolo 36 sono volte a garantire la parità di accesso tra i generi agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, in osservanza alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata il 28 (ventotto) luglio 2011 (duemilaundici) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. -----

Il citato provvedimento ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del TUF relativi, rispettivamente, alla composizione degli organi di amministrazione e



controllo, richiedendo che gli statuti delle società quotate prevedano che, per tre mandati consecutivi, il riparto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e, più precisamente, che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. La norma transitoria dell'art. 2 della Legge 120/2011, poi, allo scopo precipuo di consentire un adeguamento graduale della composizione degli organi sociali alle regole sulla parità di genere, prevede che sia riservato "al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti" (in luogo del terzo previsto dalla disciplina "a regime"). -----

In ordine al regime temporale di operatività della disciplina appena descritta si rileva che essa si applica, in forza di quanto stabilito dall'articolo 2 della Legge 120/2011, "a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge", e cioè a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data del 12 agosto 2012. Dal momento che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. è previsto in coincidenza dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, risulta necessario procedere ad un adeguamento delle disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dell'organo amministrativo e di controllo, al fine di renderle conformi alla normativa di nuovo conio sopra illustrata. -----

Con l'occasione dell'adeguamento dello Statuto Sociale alla nuova disciplina in materia di equilibrio tra i generi, si ritiene inoltre opportuno sottoporre alla Vostra approvazione anche la modifica degli articoli 4, 5, 9, 21 e 34 al mero fine di allinearne la terminologia alle espressioni contenute negli articoli 2368, 2370, 2372 e 2373 del Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito, in Italia, la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate. Si è inoltre colta l'occasione per integrare la disciplina statutaria del meccanismo di cooptazione degli amministratori in ipotesi di cessazione dalla carica di taluno di essi, al fine di garantire il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. Si è dunque modificato l'art. 16, prevedendo che, ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provveda alla loro sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi. -----

Sempre a fini di mero allineamento terminologico, si ritiene inoltre opportuno sottoporre alla Vostra approvazione la sostituzione, nell'art. 21, delle parole "Comitato per il Controllo Interno" con le parole "Comitato controllo e rischi" al fine di recepire la nuova denominazione di tale Comitato adottata nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. -----

Si rileva che nessuna delle modifiche proposte attribuisce il diritto di recesso agli Azionisti." -----

Egli, prima di aprire la discussione, invita quindi me notaio a dare lettura della proposta deliberativa che qui di seguito si trascrive: -----
"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, -----
preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute; -----

----- DELIBERA -----

1. di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27 e 34 dello Statuto Sociale, come segue: -----

"Art. 1 - Denominazione. -----

E' costituita una società per azioni denominata "ASTM S.p.A.". -----

Art. 3 - Oggetto. -----

La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore. -----

Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale. -----

La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori: -----

a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità; -----

b) della logistica; -----

c) della grande distribuzione; -----

d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche. -----

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi. -----

Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni. -----

Art. 4 - Durata. -----


La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione. -----

Art. 5 - Misura del capitale. -----

Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 (quarantaquattromilioni) suddiviso in 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni prive di valore nominale. -----

L'assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili. -----

L'Assemblea Straordinaria del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha at-



tribuito al Consiglio di Amministrazione: -----

- la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto; -----

- ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale. -----

Art. 9 - Assemblea -----

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. ----

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria. -----

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione. -----

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge. -----

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. -----

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. -----

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi. -----

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. - La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata. -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. -----

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: -----

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; -----


b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. -----

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora ad esito del procedimento di cui ai precedenti commi la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito. -----

Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori. -----

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. -----



Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore, nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi. -----
Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata. -----

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. -----

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. -----

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. -----

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. -----

Art. 21 - Poteri del Consiglio. -----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. -----

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione inoltre: -----

- ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; -----

- ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; -----

- ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedu-

ra; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. -----

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. -----

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica. -----

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore. -----

Art. 26 - Composizione del Collegio Sindacale. -----

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci Supplenti. -----

Art. 27 - Nomine. -----

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo. -----

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo. -----

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci Effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci Supplenti. -----

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore. -----

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso

dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. -----

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni. -----

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: -----

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero -----

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero -----

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica. -----

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. -----

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. -----

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore. -----

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata. -----

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: -----

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti; -----

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente. -----

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. -----

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente. -----

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i Sindaci Effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei Sindaci Effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresen-

tato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei Sindaci Effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei Sindaci Supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi. -----

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. -----

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi, in materia di composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa. -----

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso, alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. -----

Art. 34 - Liquidazione. -----

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. -----

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea, che ne determina poteri e compensi."; -----

2. di inserire il seguente nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale: -----

"Art. 36 - Clausola transitoria. -----

Le disposizioni degli articoli 16 e 27 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 (e cioè successivi al 12 agosto 2012). -----

In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore."; -----

3. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali

eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune." -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno relativo alla parte straordinaria. -----

Prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA, il quale mostra apprezzamento per la lettura integrale delle modifiche statutarie proposte e per il rimodellamento certosino dello statuto, merito che secondo lo stesso è da attribuirsi al Presidente, ma anche, in particolare, alla famiglia Gavio che ha sempre designato alla presidenza figure importanti, dimostrando il proprio impegno nella società. -----

Passando al tema posto all'ordine del giorno, l'azionista BAVA esprime la sua contrarietà alla proposta di modificare la denominazione in "ASTM S.p.A.", perdendo, conseguentemente, quello che ormai si era consolidato come un elemento fortemente caratterizzante la società, cioè il riferimento alla tratta autostradale Torino-Milano. Il mantenere la vecchia denominazione rappresenterebbe un valore aggiunto per la società in quanto ne rammenterebbe la storia ed inoltre non ne limiterebbe l'espansione dell'attività verso altre iniziative imprenditoriali. A questo proposito, egli chiede poi al Presidente quale sarà l'indirizzo strategico che la società intende adottare nel prossimo futuro, anche alla luce di alcune recenti operazioni legate al tentativo di controllo di Impregilo. -----

Prende la parola l'azionista Katrin BOVE, che esprime la propria soddisfazione per le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare con riferimento all'adeguamento dello Statuto alla normativa sull'equilibrio tra i generi negli organi amministrativi e di controllo della società e al cambiamento della denominazione sociale, che proietterebbe, anche nominalmente, la società nel futuro, senza dimenticarne le radici e i successi del passato. -----

Prende la parola l'azionista Aldo GNAVI, il quale sottolinea il ribasso subito dalle quotazioni delle azioni dal 2008 (duemilaotto) e la mancata distribuzione dell'acconto sul dividendo, tradizionalmente erogato alla fine di ogni anno solare, nonché il mancato aumento delle tariffe autostradali da parte delle autorità competenti del settore. -----

In relazione al tema posto all'ordine del giorno, esprime il proprio parere favorevole al cambiamento della denominazione, avanzando, invece, una critica specifica in relazione al numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che, anche rispetto ad altre società quotate, risulterebbe forse eccessivo. Per la fiducia che egli ripone nella società annuncia, peraltro, il proprio voto favorevole alla proposta delibera. -----

Prende la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO, che innanzitutto si associa al Presidente nel ricordo del compianto Presidente Riccardo Formica. - Passando poi ai temi posti all'ordine del giorno, egli esprime parere favorevole al cambiamento di denominazione, che a suo parere comporta una giusta semplificazione e una maggiore chiarezza nei rapporti con i terzi che vengono a contatto con la società. Egli esprime la propria soddisfazione anche in relazione alle altre modifiche proposte e, in merito ai chiarimenti rispetto alle iniziative imprenditoriali presenti e future della società richiesti da alcuni azionisti, ritiene che, tenuto conto degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, il Presidente non debba fornire ulteriori informazioni. -----

Il Presidente riprende la parola e passa dunque a rispondere agli azionisti intervenuti. In particolare, con riferimento alla denominazione di cui si intende approvare la modifica, egli espone che altre celebri denominazioni sono formate da un acronimo (ad. es. HSBC, ABB, LG, ecc.). -----

La storia è un valore, ma le società sono fatte per crescere e la sigla "ASTM S.p.A." riuscirà a distinguere la società e la sua specificità imprenditoriale, senza però connotarla troppo territorialmente, anche ai fini della partecipazione alle gare per le concessioni autostradali. -----

In relazione, invece, alle informazioni richieste sulle strategie e sulle intenzioni della società, il Presidente ricorda come la società sia proiettata verso una crescita solida, stabile, senza espansioni basate su un debito eccessivo e costruita sul binomio costruzioni/concessioni. Anche alla luce di queste considerazioni si giustifica l'operazione Impregilo, che ha visto la società soccombere nella battaglia assembleare, ma che rimane un investimento vantaggioso alla luce del prezzo raggiunto dalle azioni nel corso di questi mesi. -----

Egli esprime inoltre la propria personale convinzione che sia valida la sinergia tra attività di costruzione e attività di concessione, riconosciuta anche dalla normativa europea. Prosegue ritenendo che l'apporto del genere femminile nell'ambito della gestione della società sarà sempre più fondamentale. ---

In merito agli aumenti delle tariffe, passa la parola all'Amministratore Delegato, dottor Alberto SACCHI, il quale rende noto che i provvedimenti ministeriali che hanno interessato le tratte gestite dalle concessionarie SATAP S.p.A. ed ATIVA S.p.A., sono stati assunti in difformità da quanto proposto dalle strutture di vigilanza deputate all'effettuazione dell'istruttoria relativa alle richieste di adeguamento tariffario e dispongono la sospensione degli incrementi tariffari prevedendo, comunque, la possibilità del riconoscimento dell'adeguamento spettante con decorrenza dal primo gennaio 2013 (duemilatreddici). Proseguendo, rende quindi noto che sono in corso di valutazione le iniziative da intraprendere per la tutela degli interessi della Società e del Gruppo e che se, come auspicabile, le ragioni della Società saranno riconosciute, i sopramenzionati provvedimenti ministeriali dovrebbero comportare un differimento temporale nella definizione dei proventi correlati alle tariffe spettanti senza avere, pertanto, conseguenze rilevanti sul valore attuale dei flussi futuri della società. -----

In sede di replica, prende la parola l'azionista Marco Geremia Carlo BAVA, il quale sostiene come le argomentazioni avanzate dal Presidente nel giustificare il cambiamento di denominazione della società siano piuttosto ingenui, in quanto non sembra credibile che gli appalti possano essere vinti in base ad una sigla o ad una denominazione e non in base alla storia e all'affidabilità di una società. Egli ribadisce poi la propria richiesta di informazioni in relazione alla gestione della partecipazione in Impregilo, in adempimento all'orientamento Consob che invita a dare risposte anche su argomenti non strettamente correlati all'ordine del giorno. -----

Continuando nell'esposizione, l'azionista BAVA chiede un approfondimento sulle cause del mancato rinnovo delle tariffe e se il medesimo può essere imputabile a ritardi nella ultimazione dei lavori sulla tratta Torino-Milano. -----

Prende la parola, infine, l'azionista Aldo GNAVI che si augura che la mancata erogazione, a fine anno, dell'acconto sul dividendo, non sia il preludio alla mancata distribuzione di un dividendo per l'esercizio 2012 (duemiladodici). -

Infine, egli sottolinea che sarebbe auspicabile che gli amministratori detenes-
sero azioni della società, per manifestare la loro fiducia nei confronti della
stessa. Chiede inoltre che la documentazione sia messa a disposizione degli
azionisti senza spese e se sia possibile pubblicare almeno un trafiletto sulla
convocazione dell'assemblea sul quotidiano "La Stampa". -----

Riprende la parola il Presidente che, sebbene non sia tenuto a rispondere alle
repliche, ritiene opportuno ricordare come, pur condividendo il fatto che gli
amministratori debbano investire nella società che gestiscono, la compraven-
dita di azioni di società quotate impone l'adozione di particolari cautele che
possono disincentivare l'operatività degli amministratori sulle azioni di
ASTM S.p.A. -----

Prosegue poi sottolineando come sia impossibilitato a dare indicazioni pre-
cise in ordine ai dividendi futuri, in quanto la proposta spetta al consiglio di
amministrazione e questo non si è ancora espresso sul punto; egli si sente co-
munque di rassicurare gli azionisti sul buon andamento della società e sulla
conseguente ragionevole aspettativa di una remunerazione per le azioni. ----

Infine, egli esclude che il mancato rinnovo delle tariffe sia legato ai ritardi
nei lavori previsti, perchè la società non ha ricevuto contestazioni in tal sen-
so. -----

Nessuno altro chiedendo la parola il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- comunica che sono presenti o rappresentati per delega numero 185 (cen-
toottantacinque) azionisti titolari di numero 67.508.125 (sessantasettemi-
lionicinquecentoottomilacentovecinque) azioni ordinarie pari a circa il
76,713778% (settantaseivirgolasettecentotredicimilasettecentosessantotto per
cento) delle complessive numero 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni ordi-
narie prive di valore nominale, (di cui numero 3.365.726 (tremilionitrecen-
tosessantacinquemilasettecentoventisei) azioni proprie del gruppo ASTM e
pertanto prive del diritto di voto), costituenti l'intero capitale sociale, come
risulta dalle comunicazioni degli intermediari abilitati attestanti la predetta
legittimazione, -----

di cui numero 275.554 (duecentosettantacinquemilacinquecentocinquanta-
quattro) in proprio e numero 67.232.571 (sessantasettemilioniduecentotrenta-
duemilacinquecentosettantuno) per delega; -----

- mette in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa testè letta da
me notaio. -----

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta di mo-
difica degli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34 e di inserimento di un nuo-
vo articolo 36 dello Statuto Sociale è stata approvata a maggioranza con: ----

- numero 67.302.807 (sessantasettemilionitrecentoduemilaottocentosette) vo-
ti favorevoli; -----

- numero 28.679 (ventottomilaseicentosettantanove) voti contrari; -----

- numero 176.639 (centosettantaseimilaseicentotrentanove) azioni astenute. -

I nominativi dei soggetti che risultano aver espresso voto favorevole, con il
relativo numero di azioni, sono riportati nell'elenco allegato al verbale (alle-
gato "C"). -----

Null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria e più nessuno chie-
dendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e
minuti cinquantadue. -----

Ai fini delle volture e variazioni d'intestazioni presso i competenti uffici, si dà atto che la società è intestataria dei seguenti beni immobili: -----

1) In Comune di TORINO, Via Bonzanigo numero 22 (ventidue) in piena proprietà -----

Catasto Fabbricati -----

F. 174 n. 528 sub. 13, Via Bonzanigo Giuseppe Maria n. 22, p. S1-T-1-2-3 - z.c. 1 - cat. D/8 - Rendita Euro 73.491,20 -----

2) In Comune di TORTONA (AL), Piazza Chiesa di Castellar Ponzano numero 3 (tre) in piena proprietà -----

Catasto Fabbricati -----

F. 73 n. 16 sub. 9, Piazza Chiesa di Castellar Ponzano n. 3, p. T-1 - cat. A/1 - cl. 1 - vani 42 - Rendita Euro 7.266,55 -----

F. 73 n. 16 sub. 10, Piazza Chiesa di Castellar Ponzano n. 3, p. T - cat. A/2 - cl. 4 - vani 4,5 - Rendita Euro 441,57 -----

F. 73 n. 16 sub. 11, Piazza Chiesa di Castellar Ponzano n. 3, p. T - cat. A/1 - cl. 1 - vani 12 - Rendita Euro 2.076,16 -----

F. 73 n. 16 sub. 12, Piazza Chiesa di Castellar Ponzano n. 3, p. AMM - cat. A/2 - cl. 4 - vani 5 - Rendita Euro 490,63 -----

F. 73 n. 16 sub. 13, Piazza Chiesa di Castellar Ponzano n. 3, p. 1 - cat. A/2 - cl. 4 - vani 5 - Rendita Euro 490,63 -----

F. 73 n. 16 sub. 14, Piazza Chiesa di Castellar Ponzano n. 3, p. 2SOT - cat. C/2 - cl. 1 - mq. 208 - Rendita Euro 311,53 -----

F. 73 n. 16 sub. 15, Piazza Chiesa di Castellar Ponzano n. 3, p. IPS - cat. C/2 - cl. 1 - mq. 204 - Rendita Euro 305,54 -----

2) In Comune di TORTONA (AL), Viale di Rivalta in piena proprietà --

Catasto Fabbricati -----

F. 73 n. 113 sub. 2, Viale di Rivalta, p. T - cat. C/7 - cl. 1 - mq. 66 - Rendita Euro 40,90 -----

F. 73 n. 113 sub. 3, Viale di Rivalta, p. T-1-2 - cat. A/4 - cl. 1 - vani 8 - Rendita Euro 218,98 -----

F. 73 n. 113 sub. 4, Viale di Rivalta, p. T - cat. C/6 - cl. 1 - mq. 65 - Rendita Euro 174,56 -----

F. 73 n. 113 sub. 5, Viale di Rivalta, p. T-1 - cat. D/10 - Rendita Euro 1.544,00 -----

F. 73 n. 112, Viale di Rivalta, p. T - area urbana di metri quadrati 850 (ottocentocinquanta). -----

4) In Comune di TORTONA (AL) in piena proprietà -----

Catasto Terreni -----

Foglio 73, n. 24, prato irriguo, cl. 2, di ettari uno are trentacinque e centiare cinquanta - R.D. Euro 139,96 - R.A. Euro 104,97 -----

5) In Comune di TORTONA (AL) quota di un mezzo -----

Catasto Terreni -----

Foglio 73, n. 26, bosco ceduo, cl. U, di are ventisette e centiare novanta - Deduz. B - R.D. Euro 4,90 - R.A. Euro 0,72.-----

Ai fini di cui all'articolo 2436 Codice Civile, il Presidente mi presenta il testo dello Statuto Sociale aggiornato con le anzideliberate modifiche (allegato "D"). -----

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, con dispensa di lettura per me notaio: -----

- sotto la lettera "A" elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea -----
- sotto la lettera "B" relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria -----
- sotto la lettera "C" elenco votazioni primo punto all'ordine del giorno -----
- sotto la lettera "D" Statuto Sociale aggiornato -----

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente
che l'approva. -----

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su nove fogli, di
cui occupa trentaquattro pagine e parte della trentacinquesima e viene sotto-
scritto alle ore venti. -----

In originale firmato: -----

Gian Maria GROS-PIETRO -----


Caterina BIMA - Notaio -----

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

A

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1010	BAVA MARCO GEREMIA CARLO			0,000003% ³	0,000003% ³
1003	BOVE KATRIN			0,000002%	0,000002%
1011	BRAGHERO CARLO MARIA			0,000052%	0,000052%
1005	CANDELLIERI CHRISTIAN			0	0
4	D ALLEANZA TORO SPA			1.746.345	1.746.345
1	D ASSICURAZIONI GENERALI SPA			2.529.238	2.529.238
3	D GENERTELLIFE SPA			7.005	7.005
2	D INA ASSITALIA SPA			80.000	80.000
			Totale azioni	4.362.588 4,957486%	4.362.588 4,957486%
1007	CHRISTILLIN FILIPPO MARIA			0	0
1	D ARGO FINANZIARIA SPA			46.275.560	46.275.560
2	D AURELIA SRL			473.996	473.996
			Totale azioni	46.749.556 53,124495%	46.749.556 53,124495%
1002	FEDELE LOREDANA			0	0
58	D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR			56.351	56.351
140	D ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND			298	298
139	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND			97.594	97.594
97	D ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND			21.794	21.794
11	D ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC			15.086	15.086
131	D ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTI-AS. WORLD STRATEGIC PORTFOLIO			63.678	63.678
129	D ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO			14.517	14.517
141	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			5.388	5.388
19	D ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM			48.843	48.843
80	D AMERICAN CANCER SOCIETY END			8.868	8.868
152	D AON HEWITT GROUP TRUST			9.691	9.691
16	D AUSCOAL SUPERANNUATION FUND			469.570	469.570
67	D AXA LUXEMBOURG FUND			22.000	22.000
66	D AXA ROS GLOBAL EQUITIES DBVL			15.980	15.980
65	D AXA ROS GLOBAL EQUITIES S			5.327	5.327
81	D AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST			81.644	81.644
13	D BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE			6.791	6.791
105	D BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B			1.518	1.518
106	D BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B			2.800	2.800
107	D BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B			11.986	11.986
14	D BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN			398	398
102	D BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR			107.406	107.406
51	D BLUE SKY GROUP			59.079	59.079
143	D BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN			639	639
69	D BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (IRELAND) LIMITED			13.259	13.259
158	D BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND			6.368	6.368
93	D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			254.674	254.674

[Handwritten signature]




Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

16/01/2013 12:52:59

Assemblea Ordinaria/Straordinaria



Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
94	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	28.676	28.676
68	D		CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INTERNAT.	2.187	2.187
112	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	96.207	96.207
76	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	1.100.307	1.100.307
104	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	421	421
142	D		COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	24.600	24.600
43	D		ELK VALLEY COAL MULTI UNIT MASTER TRUST	13.500	13.500
56	D		EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	24.113	24.113
145	D		EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BANK OF MONTREAL/HAR	21.356	21.356
25	D		ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	252.000	252.000
45	D		FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	22.631	22.631
5	D		FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	393	393
40	D		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	902	902
52	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	5.095	5.095
61	D		FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	831	831
47	D		FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND 2	28.621	28.621
1	D		GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	73.407	73.407
99	D		GOLDMAN SACHS FUNDS	43.428	43.428
27	D		GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	31.710	31.710
23	D		GOVERNMENT OF NORWAY	1.170.235	1.170.235
83	D		GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	265.100	265.100
44	D		HSBC BANK (UK) PENSION SCHEME	1.651.353	1.651.353
7	D		HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND	67.907	67.907
109	D		IAM NATIONAL PENSION FUND	288.410	288.410
117	D		ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	70.382	70.382
151	D		INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	1.437	1.437
124	D		ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	32.293	32.293
46	D		IPAC SPECIALIST INV STR INT SMALLER CO S	10.888	10.888
103	D		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	823	823
101	D		ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	912	912
33	D		JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS	16.859	16.859
24	D		JPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	18.478	18.478
30	D		JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	46.012	46.012
31	D		JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	51.492	51.492
10	D		JPMORGAN FUNDS	295.482	295.482
9	D		JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	199.382	199.382
86	D		LAZARD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	212.734	212.734
87	D		LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE (CANADA) FUND	685.652	685.652
90	D		LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	1.971.030	1.971.030
79	D		LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE PORTFOLIO	481.241	481.241
135	D		LAZARD GLOBAL PORTF.FUNDS PLC LAZ.GL.LISTED INFRASTRUCT.STERLI.F	459.176	459.176
57	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	1.765	1.765
49	D		LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	18.400	18.400
77	D		LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	1.049	1.049
123	D		MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	23.937	23.937
121	D		MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	43.800	43.800
146	D		MARS GMBH	12.366	12.366



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria


Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
82	D		MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF	1.765	1.765
88	D		MGI FUNDS PLC	43.386	43.386
122	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	9.592	9.592
53	D		MT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMPANY	43.324	43.324
50	D		MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	5.397	5.397
116	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	58.301	58.301
110	D		NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND	26.175	26.175
55	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	1.627	1.627
26	D		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	15.919	15.919
54	D		NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	22.109	22.109
48	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	824	824
75	D		NUMERIC INVESTORS	45.091	45.091
73	D		NUMERIC MULTI-STRATEGY LEVERED MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I, LTD	7.700	7.700
74	D		NUMERIC STRATEGIC ALPHA FUND LP	10.023	10.023
71	D		NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I LTD	22.100	22.100
72	D		NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II LP	9.600	9.600
21	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	2.906	2.906
18	D		OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER CO	13.830	13.830
150	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	20.197	20.197
41	D		PIM INVESTMENTS, INC	14.834	14.834
32	D		PLUMBING & MECHANICAL SERVICES (UK) INDU	5.445	5.445
134	D		POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	3.739	3.739
128	D		POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	1.163	1.163
89	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	140.422	140.422
59	D		R.R.DONNELLEY E SONS RET BENEF PLAN	44.200	44.200
136	D		RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LTD	65.682	65.682
133	D		REDPOINT GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	730	730
113	D		REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	35.599	35.599
159	D		RHM PENSION SCHEME .	6.531	6.531
149	D		ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	2.004	2.004
91	D		ROOSEVELT INTERNATIONAL FUND, L.P.	1.290	1.290
37	D		ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY ASIA LIMITED AS TRUSTEE OF THE JF SAR EUROPEAN FUND	16.856	16.856
108	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	26.106	26.106
115	D		RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	32.149	32.149
2	D		SCHRODER GAIA	1.147	1.147
20	D		SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	61.182	61.182
85	D		SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA)	2.071	2.071
15	D		SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	19.527	19.527
39	D		SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	8.998	8.998
8	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	105.599	105.599
28	D		SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	6.187	6.187
29	D		SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	7.700	7.700
34	D		SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME	11.641	11.641
3	D		SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	6.438	6.438
70	D		SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	47.174	47.174
153	D		SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	1.030	1.030
160	D		SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	45.600	45.600

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria	
95	D		SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	14.878	14.878	
114	D		SPDR S+P INTERNATIONAL INDUSTRIAL SECTOR ETF	1.123	1.123	
98	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	72.966	72.966	
119	D		SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	26.556	26.556	
118	D		SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	11.437	11.437	
130	D		STANLIB FUNDS LIMITED	967	967	
111	D		STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	641	641	
137	D		STG PFDS V.D. GRAFISCHE	8.976	8.976	
138	D		STICHTING BEWAAR ANWB	130	130	
63	D		STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	10.744	10.744	
161	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	76.900	76.900	
120	D		STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	619	619	
42	D		TECK COMINICO PP FOR B.C. UNIONIZED EMPLOYEEED CBC PLANS	15.500	15.500	
154	D		TEXTRON INC. MASTER TRUST	24.900	24.900	
38	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	4.067	4.067	
35	D		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	54.629	54.629	
148	D		TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	1.404	1.404	
84	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	5.284	5.284	
100	D		UBS ETF	302	302	
78	D		UBS LUX EQUITY SICAV	255	255	
64	D		UNILEVER UK PENSION FUND	46.039	46.039	
126	D		UNISUPER	52.186	52.186	
144	D		UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INT UNION INDUSTRY PENSION F	19.200	19.200	
147	D		UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	20.353	20.353	
6	D		UNIVERSAL INVEST BAYVK AI FONDS	133.205	133.205	
155	D		UPS GROUP TRUST	43.531	43.531	
60	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	8.064	8.064	
4	D		VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	28.115	28.115	
17	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	2.314	2.314	
12	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	6.008	6.008	
36	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	144.999	144.999	
157	D		VERIZON MASTER SAVINGS TRUST .	4.875	4.875	
156	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	190.237	190.237	
96	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	10.942	10.942	
132	D		WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN	47.800	47.800	
62	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	4.024	4.024	
125	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	26.469	26.469	
127	D		WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	121.007	121.007	
92	D		WORKERS COMPENSATION BOARD-ALBERTA	1.125.688	1.125.688	
22	D		WYOMING RETIREMENT SYSTEM	1.311	1.311	
				Totale azioni	14.720.082	14.720.082
					16,727366%	16,727366%
1001	FRAGOLA ROCCO			0	0	
1	D		SALINI SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO	176.639	176.639	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
Totale azioni				176.639 0,200726%	176.639 0,200726%
1006	GENISIO SERGIO			500	500
1	D CORDUSIO FIDUCIARIA SPA	P/C	TERZI	1.025.000	1.025.000
7	D GIACHINO ELDA			825	825
3	D MATTIODA GIANPIERO			30.825	30.825
6	D MATTIODA MANUELA			825	825
2	D MATTIODA PATRIZIA			9.825	9.825
4	D MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L.			43.656	43.656
5	D QUINZANE SRL			15.000	15.000
Totale azioni				1.126.456 1,280064%	1.126.456 1,280064%
1008	GNAVI ALDO			45.000	45.000
				0,051136%	0,051136%
1009	PENT ADRIANO			230.000	230.000
2	D MATARAZZO LUCIANA			50.000	50.000
3	D PENT EVELINA			2.750	2.750
1	D PRINA MARA			45.000	45.000
Totale azioni				327.750 0,372443%	327.750 0,372443%
1004	REALE DAVIDE GIORGIO			3	3
				0,000003%	0,000003%
Totale azioni in proprio				275.554	275.554
Totale azioni in delega				67.232.571	67.232.571
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				67.508.125 76,713778%	67.508.125 76,713778%
Totale azionisti in proprio				7	7
Totale azionisti in delega				178	178
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				185	185
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				11	11

alla



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modificazione dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto), nonché, per adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, degli articoli 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34, con conseguente introduzione di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di adeguamento degli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27, 34 e di inserimento di un nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale.

1. Motivazioni

A. Modifica dell'articolo 1 (Denominazione) e dell'articolo 3 (Oggetto) dello Statuto Sociale.

Come ben noto, sia l'attuale enunciazione statutaria dell'oggetto sociale che la denominazione della Società contengono un espresso riferimento alla tratta autostradale Torino-Milano. Tale riferimento riflette l'origine storica della Società, costituitasi nel 1928 appunto allo scopo e con il fine di costruire e gestire la suddetta tratta, nonché suoi eventuali prolungamenti e diramazioni. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, l'area di operatività della Società si è estesa alla costruzione e all'esercizio di ulteriori tratte autostradali. La Vostra Società, infatti, riveste oggi un ruolo di *leadership* del settore autostradale nell'ambito del quadrante nord-occidentale del Paese. In particolare, il Gruppo ASTM gestisce attualmente circa 1.300 chilometri di tratte autostradali assentite in concessione, di cui solo 130 chilometri risultano imputabili alla tratta "A4-Torino Milano". Anche il contributo della predetta tratta alla redditività del Gruppo si è andato nel tempo gradualmente (e inevitabilmente) riducendo in corrispondenza del progressivo dilatarsi dell'attività sociale alla gestione di altri segmenti della rete autostradale nazionale. In questa

prospettiva, una caratterizzazione sul mercato della Vostra Società attraverso il riferimento alla sola tratta Torino-Milano non appare più giustificato.

Si propone pertanto di espungere dalla descrizione statutaria dell'oggetto sociale la menzione esplicita di tale tratta: così riassumendo, quindi, l'attività principale della Società (che ovviamente continuerà a ricomprendere la gestione della tratta Torino-Milano) nel più generale riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 3 dello Statuto sociale alla «costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore». Conseguentemente, si propone di modificare la denominazione sociale, elidendo anche in essa il riferimento alla indicazione "Autostrada Torino-Milano" e conservando la sola espressione "ASTM S.p.A.", la quale, in questo modo, cessa di essere una semplice sigla per diventare in via esclusiva il nome della Società.

Va da sé, infine, che gli emendamenti proposti non determinano l'insorgenza del diritto di recesso in favore di coloro che non concorreranno all'assunzione della relativa deliberazione, poiché non immutano in alcun modo l'attività esercitata dalla Società né incidono, quindi, sul profilo di rischio dell'investimento in essa effettuato dai Soci.

B. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni della Legge 12 luglio 2011, n. 120 ed alle disposizioni del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.

Il 28 luglio 2011 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la legge 12 luglio 2011, n. 120 recante disposizioni concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

Il provvedimento ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") relativi, rispettivamente, alla composizione degli organi di amministrazione e controllo, richiedendo che gli statuti delle società quotate prevedano che, per tre mandati consecutivi, il riparto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e, più precisamente, che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Il provvedimento prescrive inoltre che gli statuti sociali disciplinino le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire quanto sopra.

Nell'esercizio del potere normativo conferitole dagli artt. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del TUF in materia di violazione, applicazione e rispetto delle regole sull'equilibrio tra generi, la Consob ha, a propria volta, inserito nel Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") un nuovo articolo 144-undecies.1 a mente del quale gli statuti delle società quotate devono disciplinare:

- a) le modalità di formazione delle liste nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, precisando che le previsioni statutarie non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
- b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
- c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.

Il terzo comma del predetto articolo 144-undecies.1 prevede inoltre che, *"qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore"*.

L'ultimo comma di tale disposizione delinea un potere di diffida della Consob per l'ipotesi in cui la composizione degli organi amministrativi e di controllo dell'emittente non rispetti il criterio di equilibrio tra generi imposto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del TUF.

In ordine al regime temporale di operatività della disciplina appena descritta conviene rilevare che essa si applica, in forza di quanto stabilito dall'articolo 2 della Legge 120/2011, *"a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di*

entrata in vigore della presente legge", e cioè a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data del 12 agosto 2012. La norma transitoria dell'art. 2 della Legge 120/2011, poi, allo scopo precipuo di consentire un adeguamento graduale della composizione degli organi sociali alle regole sulla parità di genere, prevede che sia riservato "al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti" (in luogo del terzo previsto dalla disciplina "a regime").

Dal momento che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. è previsto in coincidenza dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, risulta necessario procedere ad un adeguamento delle disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dell'organo amministrativo e di controllo, al fine di renderle conformi alla normativa di nuovo conio sopra illustrata.

Al riguardo, siete stati convocati per deliberare in merito alla modifica degli articoli 16 e 27 ed all'introduzione dell'articolo 36 come di seguito illustrati.

Con l'occasione dell'adeguamento dello Statuto Sociale alla nuova disciplina in materia di equilibrio tra i generi, si ritiene inoltre opportuno sottoporre alla Vostra approvazione anche la modifica degli articoli 4, 5, 9, 21 e 34 al mero fine di allinearne la terminologia alle espressioni contenute negli articoli 2368-2370, 2372 e 2373 del Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, che ha recepito, in Italia, la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate. Si è inoltre colta l'occasione per integrare la disciplina statutaria del meccanismo di cooptazione degli amministratori in ipotesi di cessazione dalla carica di taluno di essi, al fine di garantire il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. Si è dunque modificato l'art. 16, prevedendo che, ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si provveda alla loro sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi.

Sempre a fini di mero allineamento terminologico, si ritiene inoltre opportuno sottoporre alla Vostra approvazione la sostituzione, nell'art. 21, delle parole "Comitato per il Controllo Interno" con le parole "Comitato controllo e rischi" al fine di recepire la nuova denominazione di tale Comitato adottata nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..

Si fa presente, infine, che il recente D.Lgs. 18 giugno 2012, n.91, ha emendato il primo comma dell'art. 2369 del Codice Civile nella parte in cui subordinava all'esistenza di una apposita clausola dello statuto la possibilità per l'emittente di tenere l'assemblea in unica convocazione. L'attuale formulazione dell'art. 2369 del Codice Civile, quale risultante all'esito della predetta novella, prevede come regola di *default* – applicabile cioè in assenza di una diversa previsione statutaria – che le assemblee si tengano in unica convocazione. Al riguardo, si è preferito non intervenire sul testo dell'art. 11 dello Statuto sociale, secondo il quale le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, si tengono normalmente a seguito di più convocazioni, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, di stabilire che sia l'Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Ciò, allo scopo di mantenere intatto il livello di flessibilità organizzativa garantito dalla attuale formulazione statutaria.

Premesso che nessuna delle modifiche proposte attribuisce il diritto di recesso agli Azionisti, si riportano di seguito i summenzionati articoli dello Statuto Sociale dando evidenza, per ciascuno di essi, delle singole variazioni sottoposte ad approvazione.


2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale nel testo vigente ed in quello proposto

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 1 – Denominazione. E' costituita una società per azioni denominata "Autostrada Torino-Milano società per azioni". La denominazione suddetta potrà essere</p>	<p>Art. 1 – Denominazione. E' costituita una società per azioni denominata "Autostrada Torino-Milano società per azioni". "ASTM S.p.A.". La denominazione suddetta potrà essere</p>

<p>rappresentata dalla sigla ASTM, in lettere maiuscole con o senza interpunzione.</p>	<p>rappresentata dalla sigla ASTM, in lettere maiuscole con o senza interpunzione.</p>
<p>Art. 3 – Oggetto.</p> <p>La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di una autostrada tra Torino e Milano ed eventuali prolungamenti e diramazioni, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.</p> <p>Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.</p> <p>La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità; b) della logistica; c) della grande distribuzione; d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche. <p>La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.</p> <p>Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.</p>	<p>Art. 3 – Oggetto.</p> <p>La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di una autostrada tra Torino e Milano ed eventuali prolungamenti e diramazioni, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.</p> <p>Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.</p> <p>La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità; b) della logistica; c) della grande distribuzione; d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche. <p>La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.</p> <p>Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.</p>
<p>Art. 4 – Durata.</p> <p>La durata della società è stabilita fino al 31</p>	<p>Art. 4 – Durata.</p> <p>La durata della società è stabilita fino al 31</p>

ALL'ART. 3







<p>dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>	<p>dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.</p>
<p>Art. 5 – Misura del capitale.</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 azioni prive di valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto; - ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo 	<p>Art. 5 – Misura del capitale.</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 azioni prive di valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto; - ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo

<p>rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.</p>	<p>rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.</p>
<p>Art. 9 – Assemblea degli Azionisti. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.</p>	<p>Art. 9 – Assemblea degli-Azionisti. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli-Azionisti di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.</p>
<p>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione. La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti secondo le disposizioni di legge. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile.</p>	<p>Art. 16 – Consiglio di Amministrazione. La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge. L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi</p>





Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso

al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio fra generi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso

quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito del procedimento di cui ai precedenti commi la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito.


Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o

Qualora Nel caso in cui non venga presentata o

Alle C. A.



più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione,

ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, ~~si applicheranno le disposizioni di legge in materia~~ **l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore, **nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi .**

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione,

<p>sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>	<p>sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>
<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.²</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; - ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato per il Controllo Interno, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od</p>	<p>Art. 21 – Poteri del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.</p> <p>Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; - ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato per il Controllo Interno Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. <p>Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od</p>

alla



<p>anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>	<p>anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.</p>
<p>Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, dei quali due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, ed uno dalla minoranza, nonché da due Sindaci Supplenti uno dei quali nominato dalla minoranza.</p>	<p>Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di da tre Sindaci effettivi, dei quali due nominati dalla maggioranza dell'Assemblea, ed uno dalla minoranza, nonché e da due tre Sindaci Supplenti uno dei quali nominato dalla minoranza.</p>
<p>Art. 27 – Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.</p>	<p>Art. 27 – Nomine.</p> <p>I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Al fini del rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando</p>

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci supplenti.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:


1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed ~~una~~ **due supplentie**;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed **il restante** ~~l'altro~~ membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della

alla cil



In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi, in materia di composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa.

~~Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema sopra indicato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.~~

<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma.</p>	<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso, alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>Art. 34 – Liquidazione.</p> <p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea degli Azionisti, che ne determina poteri e compensi.</p>	<p>Art. 34 – Liquidazione.</p> <p>In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea degli Azionisti, che ne determina poteri e compensi.</p>
	<p>Art. 36 – Clausola transitoria.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 16 e 27 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 (e cioè successivi al 12 agosto 2012).</p> <p>In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale, con arrofondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.</p>

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto della "Relazione illustrativa degli Amministratori" e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5, 9, 16, 21, 26, 27 e 34 dello Statuto Sociale, come segue:

Art. 1 – Denominazione.

E' costituita una società per azioni denominata "ASTM S.p.A."

Art. 3 – Oggetto.

La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.

Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.

La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:

a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità;

b) della logistica;



c) della grande distribuzione;

d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi.

Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.

Handwritten signature



Art. 4 – Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

Art. 5 – Misura del capitale.

Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 suddiviso in 88.000.000 azioni prive di valore nominale.

L'assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

L'Assemblea Straordinaria del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:

- la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto;
- ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai

quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi, secondo le disposizioni di legge.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del

deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonché iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà

includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale

sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito del procedimento di cui ai precedenti commi la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori

indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito.

Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore, nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà

ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata.

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Art. 21 – Poteri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi

dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore.

Art. 26 – Composizione del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci Supplenti.

Art. 27 – Nomine.

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ai fini del rispetto della vigente

normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci supplenti.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella

stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi, in materia di composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa.

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso, alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal secondo comma ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Art. 34 – Liquidazione.

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea, che ne determina poteri e compensi.

2. di inserire il seguente nuovo articolo 36 dello Statuto Sociale:

Art. 36 – Clausola transitoria.

Le disposizioni degli articoli 16 e 27 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 (e cioè successivi al 12 agosto 2012).

In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.


3. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ciascuno disgiuntamente e con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune.

Tortona, 6 dicembre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione


Il Presidente

Prof. Gian Maria Gros-Pietro



Allegato "C" al numero 119433/28489 di Repertorio


Autostrada Torino-Milano società per azioni - Assemblea straordinaria degli azionisti del 16 gennaio 2013						
Azionista	Delegato dell'azionista	Azioni	VOTAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA - secondo punto			
			Favorevole	Astenuto	Contrario	
BAVA MARCO GEREMIA CARLO		3			3	
BOVE KATRIN		2	2			
BRAGHERO CARLO MARIA		46	46			
ALLEANZA TORO S.P.A.	CANDELLIERI CHRISTIAN	1.746.345	1.746.345			
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	CANDELLIERI CHRISTIAN	2.529.238	2.529.238			
GENERTELLIFE	CANDELLIERI CHRISTIAN	7.005	7.005			
INA ASSITALIA	CANDELLIERI CHRISTIAN	80.000	80.000			
ARGO FINANZIARIA SPA	CHRISTILLIN FILIPPO MARIA	46.275.560	46.275.560			
AURELIA SRL	CHRISTILLIN FILIPPO MARIA	473.996	473.996			
SALINI SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO	FRAGOLA ROCCO	176.639		176.639		
GENISIO SERGIO		500	500			
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI	GENISIO SERGIO	1.025.000	1.025.000			
GIACHINO ELDA	GENISIO SERGIO	825	825			
MATTIODA GIANPIERO	GENISIO SERGIO	30.825	30.825			
MATTIODA MANUELA	GENISIO SERGIO	825	825			
MATTIODA PATRIZIA	GENISIO SERGIO	9.825	9.825			



Handwritten signature

MATTIODA PIERINO & FIGLI AUTOSTRADA S.R.L.	GENISIO SERGIO	43.656	43.656	43.656	
QUINZANE S.R.L.	GENISIO SERGIO	15.000	15.000	15.000	
GNAVI ALDO		45.000	45.000	45.000	
PENT ADRIANO		230.000	230.000	230.000	
MATARAZZO LUCIANA	PENT ADRIANO	50.000	50.000	50.000	
PENT EVELINA	PENT ADRIANO	2.750	2.750	2.750	
PRINA MARA	PENT ADRIANO	45.000	45.000	45.000	
REALE DAVI DE GIORGIO		3	3	3	
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	FEDELE LOREDANA	32.293	32.293	32.293	
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	FEDELE LOREDANA	26.469	26.469	26.469	
UNISUPER	FEDELE LOREDANA	52.186	52.186	52.186	
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	FEDELE LOREDANA	121.007	121.007	121.007	
ADVANCED SERIES TRUST-AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	14.517	14.517	14.517	
STANLIB FUNDS LIMITED	FEDELE LOREDANA	967	967	967	
ADVANCED SER TR AST SCHRODERS MULTI-AS.WORLD STRATEGIC PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	63.678	63.678	63.678	
REDPOINT GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	FEDELE LOREDANA	730	730	730	
LAZARD GLOBAL PORTF.FUNDS PLC LAZ.G.LLISTED INFRASTRUCT.STERLING	FEDELE LOREDANA	459.176	459.176	459.176	
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	FEDELE LOREDANA	8.976	8.976	8.976	
STICHTING BEWAAR ANWB	FEDELE LOREDANA	130	130	130	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	FEDELE LOREDANA	97.594	97.594	97.594	


ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	FEDELE LOREDANA	298	298	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	FEDELE LOREDANA	5.388	5.388	
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	FEDELE LOREDANA	639	639	
EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BANK OF MONTREAL/HAR	FEDELE LOREDANA	21.356	21.356	
MARS GMBH	FEDELE LOREDANA	12.366	12.366	
UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	FEDELE LOREDANA	20.353	20.353	
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	FEDELE LOREDANA	1.404	1.404	
ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	FEDELE LOREDANA	2.004	2.004	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	FEDELE LOREDANA	20.197	20.197	
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	FEDELE LOREDANA	1.437	1.437	
AON HEWITT GROUP TRUST	FEDELE LOREDANA	9.691	9.691	
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	1.030	1.030	
UPS GROUP TRUST	FEDELE LOREDANA	43.531	43.531	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	FEDELE LOREDANA	190.237	190.237	
VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	FEDELE LOREDANA	4.875	4.875	
BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	6.368	6.368	
RHM PENSION SCHEME	FEDELE LOREDANA	6.531	6.531	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	481.241	481.241	
AMERICAN CANCER SOCIETY END	FEDELE LOREDANA	8.868	8.868	
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	FEDELE LOREDANA	81.644	81.644	



Handwritten signature


MET INVESTORS SERIES TRUST- SCHRODERS GLOBAL MULTI-ASSET PTF	FEDELE LOREDANA	1.765	1.765	
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	FEDELE LOREDANA	5.284	5.284	
SCHRODER GLOBAL BLEND FUND (CANADA)	FEDELE LOREDANA	2.071	2.071	
LAZARD GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND	FEDELE LOREDANA	212.734	212.734	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE (CANADA) FUND	FEDELE LOREDANA	685.652	685.652	
MGI FUNDS PLC	FEDELE LOREDANA	43.386	43.386	
LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	FEDELE LOREDANA	1.971.030	1.971.030	
WORKERS COMPENSATION BOARD-ALBERTA	FEDELE LOREDANA	1.125.688	1.125.688	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	FEDELE LOREDANA	254.674	254.674	
SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	FEDELE LOREDANA	14.878	14.878	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	FEDELE LOREDANA	10.942	10.942	
ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	FEDELE LOREDANA	21.794	21.794	
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	FEDELE LOREDANA	72.966	72.966	
GOLDMAN SACHS FUNDS	FEDELE LOREDANA	43.428	43.428	
UBS ETF	FEDELE LOREDANA	302	302	
ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND	FEDELE LOREDANA	912	912	
BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT-TR	FEDELE LOREDANA	107.406	107.406	
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	FEDELE LOREDANA	823	823	
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	FEDELE LOREDANA	421	421	
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	FEDELE LOREDANA	1.518	1.518	

BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	FEDELE LOREDANA	2.800	2.800	2.800	
BLACKROCK GLOBAL MARKET INSIGHT FUND B	FEDELE LOREDANA	11.986	11.986	11.986	
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	FEDELE LOREDANA	641	641	641	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	FEDELE LOREDANA	96.207	96.207	96.207	
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	FEDELE LOREDANA	35.599	35.599	35.599	
SPDR S+P INTERNATIONAL INDUSTRIAL SECTOR ETF	FEDELE LOREDANA	1.123	1.123	1.123	
MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	FEDELE LOREDANA	58.301	58.301	58.301	
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	FEDELE LOREDANA	70.382	70.382	70.382	
SSGA EUROPE MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	11.437	11.437	11.437	
SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	26.556	26.556	26.556	
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	FEDELE LOREDANA	619	619	619	
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	FEDELE LOREDANA	9.592	9.592	9.592	
MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND	FEDELE LOREDANA	23.937	23.937	23.937	
CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS PHILADELPHIA INTERNAT.	FEDELE LOREDANA	2.187	2.187	2.187	
GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	FEDELE LOREDANA	73.407	73.407	73.407	
SCHRODER GAIA	FEDELE LOREDANA	1.147	1.147	1.147	
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	FEDELE LOREDANA	28.115	28.115	28.115	
FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	FEDELE LOREDANA	393	393	393	
HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND	FEDELE LOREDANA	67.907	67.907	67.907	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	FEDELE LOREDANA	105.599	105.599	105.599	




Handwritten signature: G. A. O. R.

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	FEDELE LOREDANA	199.382	199.382	
JPMORGAN FUNDS	FEDELE LOREDANA	295.482	295.482	
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	FEDELE LOREDANA	15.086	15.086	
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	FEDELE LOREDANA	6.008	6.008	
BANKING & PAYMENTS AUTHORITY OF TIMOR-LE	FEDELE LOREDANA	6.791	6.791	
BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	FEDELE LOREDANA	398	398	
SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	FEDELE LOREDANA	19.527	19.527	
AUSCOAL SUPERANNUATION FUND	FEDELE LOREDANA	469.570	469.570	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	FEDELE LOREDANA	2.314	2.314	
OPTIMX WHOLESAL GLOBAL SMALLER CO	FEDELE LOREDANA	13.830	13.830	
ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM	FEDELE LOREDANA	48.843	48.843	
SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	FEDELE LOREDANA	61.182	61.182	
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP UNHEDGED) INDEXPOOL	FEDELE LOREDANA	2.906	2.906	
WYOMING RETIREMENT SYSTEM	FEDELE LOREDANA	1.311	1.311	
GOVERNMENT OF NORWAY	FEDELE LOREDANA	1.170.235	1.170.235	
IPM KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST	FEDELE LOREDANA	18.478	18.478	
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	FEDELE LOREDANA	15.919	15.919	
GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU	FEDELE LOREDANA	31.710	31.710	
SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	FEDELE LOREDANA	6.187	6.187	
SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	FEDELE LOREDANA	7.700	7.700	




JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC	FEDELE LOREDANA	46.012	46.012	46.012
JPMORGAN FUND ICVC - JPM EUROPE FUND	FEDELE LOREDANA	51.492	51.492	51.492
PLUMBING & MECHANICAL SERVICES (UK) INDU	FEDELE LOREDANA	5.445	5.445	5.445
JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS	FEDELE LOREDANA	16.859	16.859	16.859
SCHRODERS RETIREMENT BENEFITS SCHEME	FEDELE LOREDANA	11.641	11.641	11.641
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782	FEDELE LOREDANA	54.629	54.629	54.629
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	FEDELE LOREDANA	144.999	144.999	144.999
ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY ASIA LIMITED AS TRUSTEE OF THE JF SAR EUROPEAN FUND	FEDELE LOREDANA	16.856	16.856	16.856
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEVELOPED	FEDELE LOREDANA	4.067	4.067	4.067
SCHRODER INTERNATIONAL DIVERSIFIED VALUE	FEDELE LOREDANA	8.998	8.998	8.998
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	FEDELE LOREDANA	902	902	902
PIM INVESTMENTS, INC	FEDELE LOREDANA	14.834	14.834	14.834
HSBC BANK (UK) PENSION SCHEME	FEDELE LOREDANA	1.651.353	1.651.353	1.651.353
FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	FEDELE LOREDANA	22.631	22.631	22.631
IPAC SPECIALIST INV STR INT SMALLER CO S	FEDELE LOREDANA	10.888	10.888	10.888
FUTURE DIRECTIONS CORE INT SHARE FUND 2	FEDELE LOREDANA	28.621	28.621	28.621
NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	FEDELE LOREDANA	824	824	824
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	FEDELE LOREDANA	5.397	5.397	5.397
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	FEDELE LOREDANA	5.095	5.095	5.095
MT AGREEMENT BETWEEN PFIZER&NT COMPANY	FEDELE LOREDANA	43.324	43.324	43.324



Call on Call


NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	FEDELE LOREDANA	22.109	22.109	22.109
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	FEDELE LOREDANA	1.627	1.627	1.627
EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS	FEDELE LOREDANA	24.113	24.113	24.113
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	FEDELE LOREDANA	1.765	1.765	1.765
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	FEDELE LOREDANA	831	831	831
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	FEDELE LOREDANA	4.024	4.024	4.024
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	FEDELE LOREDANA	10.744	10.744	10.744
UNILEVER UK PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	46.039	46.039	46.039
AXA ROS GLOBAL EQUITIES S	FEDELE LOREDANA	5.327	5.327	5.327
AXA ROS GLOBAL EQUITIES DBVL	FEDELE LOREDANA	15.980	15.980	15.980
AXA LUXEMBOURG FUND	FEDELE LOREDANA	22.000	22.000	22.000
NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I LTD	FEDELE LOREDANA	22.100	22.100	22.100
NUMERIC WORLD MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II LP	FEDELE LOREDANA	9.600	9.600	9.600
NUMERIC MULTI-STRATEGY LEVERED MARKET NEUTRAL OFFSHORE FUND I, LTD	FEDELE LOREDANA	7.700	7.700	7.700
NUMERIC STRATEGIC ALPHA FUND LP	FEDELE LOREDANA	10.023	10.023	10.023
NUMERIC INVESTORS	FEDELE LOREDANA	45.091	45.091	45.091
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	FEDELE LOREDANA	1.100.307	1.100.307	1.100.307
LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	FEDELE LOREDANA	1.049	1.049	1.049
UBS LUX EQUITY SICAV	FEDELE LOREDANA	255	255	255
SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	45.600	45.600	45.600




STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	FEDELE LOREDANA	76.900	76.900	76.900	
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	FEDELE LOREDANA	1.163	1.163	1.163	
WELLS FARGO AND COMPANY CASH BALANCE PLAN	FEDELE LOREDANA	47.800	47.800	47.800	
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	FEDELE LOREDANA	3.739	3.739	3.739	
RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LTD	FEDELE LOREDANA	65.682	65.682	65.682	
COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	24.600	24.600	24.600	
UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS INT UNION INDUSTRY PENSION F	FEDELE LOREDANA	19.200	19.200	19.200	
TEXTRON INC. MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	24.900	24.900	24.900	
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	FEDELE LOREDANA	265.100	265.100	265.100	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	FEDELE LOREDANA	140.422	140.422	140.422	
ROOSEVELT INTERNATIONAL FUND, L.P.	FEDELE LOREDANA	1.290	1.290	1.290	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	FEDELE LOREDANA	28.676	28.676	28.676	28.676
RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	FEDELE LOREDANA	26.106	26.106	26.106	
IAM NATIONAL PENSION FUND	FEDELE LOREDANA	288.410	288.410	288.410	
NEUBERGER BERMAN GLOBAL ALLOCATION FUND	FEDELE LOREDANA	26.175	26.175	26.175	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	FEDELE LOREDANA	32.149	32.149	32.149	
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	FEDELE LOREDANA	43.800	43.800	43.800	
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTEE SERVICES (IRELAND) LIMITED	FEDELE LOREDANA	13.259	13.259	13.259	
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	FEDELE LOREDANA	47.174	47.174	47.174	
SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	FEDELE LOREDANA	6.438	6.438	6.438	

UNIVERSAL INVEST BAYVK AI FONDS	FEDELE LOREDANA	133.205	133.205		
ENSGIN PEAK ADVISORS INC.	FEDELE LOREDANA	252.000	252.000		
TECK COMINICO PP FOR B. C. UNIONIZED EMPLOYEEED CBC PLANS	FEDELE LOREDANA	15.500	15.500		
ELK VALLEY COAL MULTI UNIT MASTER TRUST	FEDELE LOREDANA	13.500	13.500		
LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	FEDELE LOREDANA	18.400	18.400		
BLUE SKY GROUP	FEDELE LOREDANA	59.079	59.079		
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	FEDELE LOREDANA	56.351	56.351		
R.R.DONNELLEY E SONS RET BENEF PLAN	FEDELE LOREDANA	44.200	44.200		
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	FEDELE LOREDANA	8.064	8.064		
TOTALE		67.508.125	67.302.807	176.639	28.679

3.365.726 azioni prive di diritto di voto



[Handwritten signature]



----- STATUTO -----

Titolo I -----

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' -----

Art. 1 - Denominazione. -----

E' costituita una società per azioni denominata "ASTM S.p.A.". -----

Art. 2 - Sede. -----

La società ha sede legale in Torino. -----

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie, direzioni, succursali, agenzie e rappresentanze. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha pure facoltà di trasferire l'indirizzo della sede legale della società purchè nell'ambito territoriale del medesimo comune. ----

Art. 3 - Oggetto. -----

La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio - anche attraverso società controllate - di tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore. -----

Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività d'impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale. -----

La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori: -----

a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi alla mobilità; -----

b) della logistica; -----

c) della grande distribuzione; -----

d) della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie energetiche. -----

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche a favore e nell'interesse di terzi. -----

Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni. -----

Art. 4 - Durata. -----

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione. -----

Titolo II -----

CAPITALE SOCIALE -----

AZIONI - OBBLIGAZIONI -----

Art. 5 - Misura del capitale. -----

Il capitale sociale è di Euro 44.000.000 (quarantaquattromilioni) suddiviso in 88.000.000 (ottantottomilioni) azioni prive di valore nominale. -----

L'assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione l'au-

mento, in una o più volte, del capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili. -----

L'Assemblea Straordinaria del 20 (venti) aprile 2012 (duemiladodici) ha attribuito al Consiglio di Amministrazione:-----

- la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 500 (cinquecento) milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto; -----

- ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione tenendo, tra l'altro, conto delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale.-----

Art. 6 - Azioni. -----

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalla legge; diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'Azionista. -----

Art. 7 - Riduzione del capitale. -----

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali. -----

Art. 8 - Obbligazioni. -----

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge. -----

Titolo III -----

ASSEMBLEA -----

Art. 9 - Assemblea. -----

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità di coloro ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. -----

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle Assemblee sono approvate e modificate dall'Assemblea Ordinaria. -----

Art. 10 - Intervento in Assemblea. -----

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali sia pervenuta alla società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione. ---
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea. -----

Art. 11 - Convocazione. -----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, o da un suo componente a ciò delegato, presso la sede sociale, o altrove, purchè in Italia. -----

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di

legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria, sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge. -----

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni. -----

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea Ordinaria sia quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

Art. 12 - Avviso di convocazione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché tutte le altre informazioni richieste dalla vigente normativa. -----

Esso deve essere pubblicato nei modi e nei termini di legge. -----

Art. 13 - Rappresentanza in Assemblea. -----

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica, ai sensi della vigente normativa. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. -----

La notifica elettronica della delega deve essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero di apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

La Società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto. -----

Art. 14 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea. -----

L'Assemblea si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, con le maggioranze previste dalla vigente normativa. -----

Le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovranno essere effettuate secondo quanto previsto, rispettivamente, all'art. 16 e all'art. 27 del presente Statuto. -----

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea. -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea. -----

Il Presidente designa, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, scegliendoli fra i soggetti partecipanti aventi diritto di voto o i loro rappresentanti. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare la disciplina della discussione e determinare il modo della votazione. -----

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. -----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario. -----

Titolo IV -----

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione. -----

La società è amministrata da un Consiglio formato di un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge. -----

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati - elencati mediante numero progressivo - devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. - Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. -----

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. ---- Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo e, al momento del deposito presso la sede sociale, dovrà essere corredata i) di nota informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, ii) di accettazione scritta della candidatura e di dichiarazione di non essere presente in altre liste nonchè iii) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile. Ciascuna lista dovrà includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno altresì includere, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, candidati di genere diverso, in modo da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi. -----

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme con altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore. -----

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni sopra previste è considerata non presentata. -----

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. -----

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: -----

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; -----

b) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. -----

Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'As-

sembra, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora ad esito del procedimento di cui ai precedenti commi la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti indicato nella precedente lettera b). Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del candidato sostituito. -----

Nel caso in cui i candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori. -----

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente e così via risalendo dal basso della graduatoria. In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto del principio di proporzionale rappresentanza delle minoranze all'interno del Consiglio di Amministrazione. -----

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista o comunque, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo comunque da assicurare, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ed il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede secondo le disposizioni di legge in vigore, nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica ed assicurando comunque, ai sensi della vigente normativa, la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi. -----

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere al più presto convocata. -----

Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. - L'Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. -----

Le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche vengono, di volta in volta, determinate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere

del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile. -----

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. -----

Art. 17 - Cariche sociali. -----

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente. -----

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti oltreché uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge. -----

Art. 18 - Segretario del Consiglio. -----

Il Consiglio designa un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti. -----

In caso di suo impedimento od assenza le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal Presidente delle singole riunioni. -----

Art. 19 - Riunioni del Consiglio. -----

Il Consiglio di Amministrazione si adunerà ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce, lo giudichi necessario, oppure su domanda della maggioranza dei suoi componenti. -----

La convocazione avrà luogo mediante l'invito trasmesso al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera, telegramma, telefax, o per posta elettronica, salvo caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di un giorno. -----

Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale. --- E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di teleconferenza o televideoconferenza. -----

In tal caso: -----

- devono essere assicurate, comunque: -----

1. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; ---
2. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; -----

- la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo nel quale si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. -----

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. -----

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. -----

Art. 21 - Poteri del Consiglio. -----

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. -----

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione inoltre: -----

- ai sensi degli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile può deliberare la fusione per incorporazione di una o più società delle quali si possiede almeno il novanta

per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; -----
- ai sensi dell'art. 2365, comma 2 del Codice Civile, può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; -----
- ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato controllo e rischi, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria rilasciata ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile e in conformità con quanto previsto dalla predetta procedura; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. -----

Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. -----

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica. -----

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere sia un'esperienza professionale, almeno triennale, maturata in ambito amministrativo e/o finanziario della Società, ovvero di Società ad essa comparabili per dimensioni o per struttura organizzativa sia i requisiti di onorabilità richiesti per la carica di amministratore. -----

Art. 22 - Comitato Esecutivo. -----

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei componenti e delegando ad esso le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio stesso; può eventualmente investire i singoli componenti così nominati di particolari incarichi stabilendo anche all'occorrenza, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura delle indennità da conteggiarsi nelle spese generali. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo. -----

Per la validità delle deliberazioni e le modalità della votazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 20. -----

Art. 23 - Direttori. -----

Il Consiglio può, nelle forme di legge, nominare uno o più Direttori, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi. -----

Art. 24 - Rappresentanza sociale. -----

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltreché, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 25 - Autorizzazioni speciali. -----

I legali rappresentanti statutari possono autorizzare la sottoscrizione di docu-



menti con riproduzione meccanica delle firme. -----

Titolo V -----

SINDACI -----

Art. 26 - Composizione del Collegio Sindacale. -----

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci Supplenti. -----

Art. 27 - Nomine. -----

I Sindaci sono nominati per tre esercizi e l'assemblea ne determina, all'atto della nomina, la retribuzione per lo stesso periodo. -----

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono nominativamente elencati e contraddistinti da un numero progressivo. -----

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso nei primi due posti tanto della sezione relativa ai Sindaci Effettivi quanto della sezione relativa ai Sindaci Supplenti. -----

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme con altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalla normativa in vigore: la titolarità della predetta quota di partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa in vigore. -----

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. -----

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni. -----

I Sindaci che non sono in possesso del suddetto requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: -----


a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero -----

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, bancario, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica; ovvero -----

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario, assicurativo, industriale, dei servizi di trasporto, logistici, tecnologici e dell'informatica. -----

I Sindaci uscenti sono rieleggibili. -----

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa in vigore e di ciò sarà fatta men-



zione nell'avviso di convocazione. -----

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in vigore. -----

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni sopra indicate è considerata come non presentata. -----

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: -----

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti; -----

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo ed il restante membro supplente. -----

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. -----


La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente. -----

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i Sindaci Effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei Sindaci Effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei Sindaci Effettivi della lista del candidato sostituito ovvero, in subordine, nella sezione dei Sindaci Supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti. Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi. -----

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. -----

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi, in materia di composizione dell'organo collegiale. Se la sostituzione di cui sopra non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di tale normativa. -----

Per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione per qualsiasi motivo di un suo componente, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando, in ogni caso, alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista



dal secondo comma ed il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi. -----

Titolo VI -----

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI -----

Art. 28 - Esercizi sociali. -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale a norma di legge. -----

Art. 29 - Ripartizione degli utili. -----

Dagli utili che risultano dal bilancio approvato dall'Assemblea si preleva il 5% fino a costituire il fondo di riserva legale prescritto dalla legge. -----

La somma rimanente verrà utilizzata per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà di determinare. -----

Art. 30 - Acconti sul dividendo. -----

Il Consiglio ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. -----

Art. 31 - Pagamento dei dividendi. -----

I dividendi sono pagabili presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata ai sensi della vigente normativa. -----

I dividendi non ritirati entro 5 anni - dal giorno di esigibilità si prescrivono a vantaggio della Società. -----

Titolo VII -----

DISPOSIZIONI FINALI -----

Art. 32 - Competenza territoriale. -----

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino. -----

Art. 33 - Domicilio degli Azionisti. -----

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal Libro dei Soci. -----

Art. 34 - Liquidazione. -----

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge. -----

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati a norma di legge dalla Assemblea, che ne determina poteri e compensi. -----

Art. 35 - Rinvio alle norme di legge. -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge. -----

Art. 36 - Clausola transitoria. -----

Le disposizioni degli articoli 16 e 27 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011 (e cioè successivi al 12 agosto 2012). -----

In occasione del primo rinnovo, successivo a tale data, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata ad un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----


In originale firmato: -----

Gian Maria GROS-PIETRO -----

Caterina BIMA - Notaio -----

=====
Copia autentica riprodotta sopra settantadue pagine circa, firmata a' sensi di legge, rilasciata ad uso CONSENTITO -----

Torino, li 23 GENNAIO 2013. -----



The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a cross and a crown, surrounded by the text "NOTAIO TORINO" at the top and "CATERINA BIMA" at the bottom. The seal is partially obscured by the signature.